



Bolzano, 26.07.2019

Redatto da :  
**Claudio Calè**

Gentile Sig.ra  
Brigitte Foppa

Gentile Sig.  
Riccardo Dello Sbarba

Gentile Sig  
Hanspeter Staffler

Consiglio Provinciale  
Sede

p.c. Egregio Presidente  
del Consiglio Provinciale  
dott. Josef Nogger

Sede

**Risposta all'interrogazione n. 284/19 del 21.05.2019 - ABD: la Provincia esce dalla società, ma la obbliga per il futuro a sviluppare l'aeroporto?**

Gentili consiglieri,

in merito all'interrogazione di cui in oggetto, posso rispondere quanto segue:

**1. Quale normativa consente alla Provincia di inserire nel disciplinare di gara per la cessione dell'intera sua partecipazione in ABD l'obbligo per chi acquista di impegnarsi "a realizzare il piano di sviluppo aeroportuale approvato nel 2012"?**

In esecuzione dell'art. 5 della legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17, recante disposizioni connesse all'esito della consultazione referendaria del 12 giugno 2016, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1127 del 13 novembre 2018, ha disposto l'indizione di una gara aperta per la dismissione dell'intero pacchetto azionario detenuto dalla Provincia nella società ABD Airport S.p.A, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, concorrenza e non discriminazione. Il tema relativo alle cessioni di partecipazioni pubbliche di società titolari di concessioni aeroportuali è stato oggetto di alcuni interventi a cura dell'ANAC (n. 20 del 12/11/2014) e dell'AGCOM (segnalazione rif AS1394 del 5 luglio 2017), che nel ripercorrere la specifica normativa di settore (art. 10, comma 13 legge 537/1993; art 2 DM 521/1997; DPR 533 del 1996; Decreto legge 332 del 1994) ne hanno armonizzato i contenuti tenuto conto del codice dei contratti pubblici -d.lgs. 50/2016 e smi - , del Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica d.lgs. n. 175/2016 – e degli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidatesi su tema società affidatarie di servizi pubblici (ex multis Consiglio di Stato, sez V, n. 8376/2009; Adunanza Plenaria).

Al quadro normativo e giurisprudenziale appena illustrato deve aggiungersi l'art. 704 del codice della navigazione (tra l'altro citato in diverse occasioni dagli odierni interroganti), il quale prevede che l'affidamento in concessione sia subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità. Il successivo art. 705 del codice prevede poi che il gestore assicuri il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma; obblighi tra i quali



rientra, per ABD, la realizzazione del piano di sviluppo aeroportuale approvato nel 2012.

- 2. Se ha il diritto giuridico di inserire una clausola del genere, la Provincia dovrebbe avere anche il potere di controllarne il rispetto. Dunque, quale potere di controllo ha la Provincia sugli atti del futuro gestore e sul rispetto della clausola citata, una volta che la Provincia sarà uscita completamente da ABD avendo ceduto l'intero pacchetto azionario?**
- 3. E ancora: quale potere di sanzionare ha la Provincia sugli atti del futuro gestore e sul rispetto della clausola citata, una volta che la Provincia sarà uscita completamente da ABD avendo ceduto l'intero pacchetto azionario?**
- 4. Se la Provincia non avrà né potere di controllo, né potere di sanzione, che senso ha aver inserito nel disciplinare di gara l'obbligo per chi acquista le azioni di ABD di impegnarsi "a realizzare il piano di sviluppo aeroportuale approvato nel 2012"?**

Ad 2-4)

In base al cit. art. 704 del codice della navigazione, la convenzione con il gestore deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio reso agli operatori e agli utenti alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. La mancata rispondenza alle previsioni contenute nei piani di investimento può costituire causa di decadenza o revoca della concessione. Per quanto attiene, infine, ai poteri di controllo di cui dispone la Provincia, si fa presente che gli stessi discendono proprio dall'inserimento della richiamata clausola nel contratto di cessione del pacchetto azionario di ABD. In caso di inadempimento o di parziale adempimento da parte dell'acquirente la Provincia potrà, infatti, in fase di esecuzione del contratto, attivare gli strumenti previsti dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno.

Cordiali saluti

Arno Kompatscher  
Il Presidente della Provincia  
(sottoscritto con firma digitale)